



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Vico IV Nazionale 1 ☎ 078469089 📠 078469200

protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

Prot. _____

ORDINANZA N° 02 /2018

OGGETTO:	PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2018
-----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi e arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni del centro abitato possono provocare la formazione di focolai e diffusione di insetti e parassiti e che quindi, al fine di limitare la lotta chimica agli stessi, si ritiene fondamentale e indispensabile un'azione di prevenzione da parte dei Comuni;

ACCERTATO che attualmente persistono nel centro abitato diverse aree libere non edificate nelle quali sono presenti erbacce e rovi, e tali aree, unitamente all'andamento stagionale costituiscono l'habitat ideale per la proliferazione di roditori, zecche e insetti, nonché per la loro rapida diffusione;

RITENUTA la necessità ed urgenza di aderire ai programmi di prevenzione predisposti in merito dagli Assessorati Regionali Difesa, Ambiente e Sanità, nonché dall'Amministrazione Provinciale, Settore Ambiente, Protezione Civile di Nuoro;

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 (allegato alla D.G.R. n.23/11 del 09/05/2017);

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi,

VISTO L'ART. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 in tema si sanzioni amministrative;

VISTA la comunicazione dell'ASL 3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica relativo al programma di prevenzione e lotta agli insetti nocivi e parassiti;

ORDINA

CHE ENTRO IL 01 GIUGNO 2018 (termine prorogabile) SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE

A) Le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 22/4 del 04/05/2018:

- 1) Entro il 01 di giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto n. 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
- 4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n. 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 allegato alla Delibera G.R. n.22/4 del 04/05/2018 recante “ Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019).

B) Le seguenti prescrizioni:

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- I proprietari di stabili siti nell'abitato che si trovino in stato di abbandono, devono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti, e qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche –edilizie, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;
- Il divieto di pascolo, ricovero e sosta di greggi nell'agglomerato urbano, consentendo il pascolo in zone distanti almeno 500 metri dal perimetro urbanizzato.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000)

DISPONE

CHE le aree esterne di pertinenza alle strutture pubbliche di proprietà comunale, affidate a terzi per la gestione dei servizi, debbano essere sfalciate e ripulite dalle sterpaglie e dalle erbacce. Tale adempimento è a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Che la presente ordinanza venga pubblicata nell'albo Pretorio del Comune, e venga inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Tiana e nei consueti modi di diffusione.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme

DEMANDA

A tutto il personale indicato nell'art. 26 “ Allegato alla Delibera G.R. n. 22/4 del 04.05.2018” la vigilanza sul rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio citate e di quelle imposte con la presente ordinanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate.

Eventuali focolai di zecche o altri insetti nocivi dovranno essere tempestivamente segnalati dalla cittadinanza all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, al fine della massima collaborazione per il perseguimento dei migliori risultati

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to Ing. Francesco Zucca